



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n. 8180/A/Gen.

Al Presidente della G.R. Campania
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari Permanenti VI e II

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

All' Area Generale di Coordinamento (A.G.C.)
della Giunta regionale, Bilancio, Ragioneria e
Tributi.

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale"
Reg.Gen.n.191

Ad iniziativa del Consigliere Carmine Sommese.
Depositata il 24 marzo 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **06 APR. 2011**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale”

Ad iniziativa del Consigliere Carmine Sommese.

(Registro Generale numero 191)

TC



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea
RELAZIONE

Considerando l'importanza del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore principale della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo duraturo, come sottolineato nella Raccomandazione UNESCO sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folclore del 1989, nella Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale del 2001 e nella Dichiarazione di Istanbul del 2002 adottata dalla Terza tavola rotonda dei Ministri della cultura; considerando, inoltre, la profonda interdipendenza fra il patrimonio culturale immateriale e il patrimonio culturale materiale e i beni naturali, riconoscendo che i processi di globalizzazione e di trasformazione sociale, assieme alle condizioni che questi ultimi creano per rinnovare il dialogo fra le comunità, creano altresì, alla stregua del fenomeno dell'intolleranza, gravi pericoli di deterioramento, scomparsa e distruzione del patrimonio culturale immateriale, in particolare a causa della mancanza di risorse per salvaguardare tali beni culturali; consapevoli della volontà universale e delle preoccupazioni comuni relative alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, riconoscendo che le comunità, in modo particolare le comunità indigene, i gruppi e in alcuni casi gli individui, svolgono un ruolo importante per la salvaguardia, la manutenzione e il ripristino del patrimonio culturale immateriale contribuendo in tal modo ad arricchire la diversità culturale e la creatività umana; notando il considerevole impatto delle attività dell'UNESCO nello stabilire strumenti legislativi per la tutela del patrimonio culturale, in particolare la Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e dei beni naturali del 1972; visto che in Campania non esiste alcuno strumento per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale; considerando che gli accordi, le raccomandazioni e le risoluzioni esistenti relative ai beni culturali e naturali necessitano di essere effettivamente arricchiti e completati per mezzo di nuove disposizioni relative al patrimonio culturale immateriale; considerando, altresì, il bisogno di creare una maggiore consapevolezza, soprattutto fra le generazioni più giovani, riguardo alla rilevanza di detto patrimonio ed alla sua salvaguardia, ritenendo che anche la nostra Regione dovrebbe contribuire in particolare alla proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e immateriale campano; considerando in ultimo, ma non ultimo, il rilevante ruolo del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore che assicura gli scambi e l'intesa fra gli uomini, si propone la seguente proposta di legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 4 (Norma finanziaria) della presente proposta di legge prevede un onere a carico del bilancio regionale per l'anno 2011 di € 200.000,00 da iscriversi nell'U.P.B. 3.11.31 (0.2-SPESE INVESTIMENTI) "Promozione della cultura e della spettacolo".

Per gli anni successivi i finanziamenti saranno definiti con apposite leggi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania, conformemente ai principi espressi nella *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale* firmata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007 n. 167, nel rispetto di tutti gli accordi, le raccomandazioni, le risoluzioni esistenti in materia di beni culturali e naturali nonché di tutti gli strumenti internazionali già esistenti nella più ampia materia dei diritti umani, valorizza il patrimonio culturale immateriale di origine campana ovunque presente nel territorio della Regione ovvero fuori dai confini della stessa purchè ad essa riferibile.
2. La Regione, nell'ambito della finalità di cui al comma 1, anche attraverso le istituzioni e le strutture già operanti in materia di salvaguardia del patrimonio culturale, promuove e sostiene tutte le attività di cui all'articolo 2.
3. Ai fini della presente legge, per "patrimonio culturale immateriale" si intende il patrimonio culturale come definito dall'articolo 2, comma 1 della Convenzione di Parigi del 2003, ossia le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2
(Attività)

1. La Regione Campania promuove le iniziative volte a:
 - a) ricercare, individuare, acquisire il patrimonio immateriale in tutte le sue forme di manifestazione, tra cui principalmente:
 - 1) lingue, dialetti e tradizioni orali;
 - 2) arti performative, musica, danza e varie forme di teatro;
 - 3) riti, feste, cerimonie, pratiche sociali, consuetudini;
 - 4) conoscenze e pratiche intorno alla natura ed all'universo;
 - 5) modalità, tecniche e saperi del lavoro artigianale e dei mestieri;
 - 6) ogni altro bene non tangibile trasmesso verbalmente o attraverso il linguaggio del corpo;
 - b) organizzare, classificare, catalogare, inventariare, conservare, restaurare il patrimonio individuato;
 - c) divulgare, pubblicizzare, far conoscere e trasmettere il patrimonio esistente;
 - d) organizzare eventi culturali; curare la pubblicazione delle fonti e dei risultati delle ricerche;
 - e) creare e formare adeguate figure professionali da impiegare nel settore della tutela dei beni culturali immateriali (ad es. etnomusicologo), impiegando al meglio quelle già esistenti (rilevatori, archivisti, documentaristi ed altri specialisti della conservazione della cultura immateriale);
 - f) intrattenere rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati presenti sul territorio impegnati nella tutela e salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3

(Archivio Regionale della Cultura Popolare e Tradizionale)

1. E' istituito, presso la regione Campania, l'Archivio Regionale della Cultura Popolare e Tradizionale di seguito denominato ACPT, il cui scopo è quello di conservare, classificare, catalogare tutto il materiale etnoantropologico e linguistico-dialettale di origine campana previa individuazione delle diverse sezioni secondo le linee tracciate dalla Convenzione del 2003.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente per materia, approva il regolamento e lo statuto dell'ACPT.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4
(Interventi)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia, approva annualmente il programma di interventi volti a valorizzare le iniziative previste dalla presente legge.
2. Al programma è data attuazione attraverso i successivi decreti dirigenziali delle strutture competenti.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Per la funzionalità di cui alla presente legge si fa fronte con lo stanziamento di euro 200.000,00 da iscriversi nella UPB 3.11.31 (02) del Bilancio di previsione della regione Campania.